Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 13 ottobre** — **Numero 242**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1301 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi annessa all'allegato *H*, al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, sono rispettivamente sostituite le tariffe allegati *A*, *B* e *C*, alla presente legge, le quali entrano in vigore il 1° gennaio 1921.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe sono interamente devoluti all'erario dello Stato.

Art. 2.

La tassa ridotta per la circolazione di prova degli automobili e degli autoscafi è stabilita, senza alcuna distinzione di uso, nelle seguenti misure:

fino a 12 cavalli: automobili, L. 250; autoscafi, L. 125;

da oltre 12 e fino a 24 cavalli: antomobili, L. 450; autoscafi, L. 225;

oltre 24 cavalli: automobili, L. 650; autoscafi, L. 325.

La tassa ridotta per la circolazione di prova dei motocicli è stabilita nella misura fissa di L. 50.

Art. 3.

I veicoli contemplati alla colonna 4 dell'allegato *A*, alle colonne 3 e 4 dell'allegato *B*, e alla colonna 3 dell'allegato *C*, devono portare dal 1° gennaio 1921 in un punto visibile, oltre agli altri distintivi stabiliti dalle disposizioni vigenti, una targa avente dimensioni non inferiori a quelle della attuale targa di riconoscimento con la leggenda in esteso « Servizio pubblico ». La targa dev'essere fissata con chiusura a piombo a cura della Prefettura e a spese del possessore.

La mancanza di tale targa rende passibile il possessore di una pena pecuniaria di lire mille.

Art. 4.

Chi fa di un veicolo un uso colpito da tassa maggiore di quella relativa all'uso pel quale è stata pa-

gata la tassa, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della differenza fra le due tasse annuali stabilite dalla annessa tariffa.

Se l'abuso viene constatato relativamente ad una vettura automobile da piazza e ad un veicolo pel quale sia stata autorizzata la circolazione di prova, la pena pecuniaria è di dieci volte la differenza di cui al comma precedente.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si procede al sequestro del veicolo, a meno che il contravventore non eseguisca il deposito integrale della pena pecuniaria.

Art. 5.

Le quote fisse di compartecipazione alle tasse, di cui alle annesse tariffe, in favore dei Comuni e delle Provincie, restano determinate in conformità alla tabella allegato *C*, alla legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili e autoscafi.

Tutte le disposizioni e le sanzioni della legge ora citata e disposizioni successive e quelle del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1910, n. 642, restano in vigore, in quanto non sia diversamente stabilito colla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato **A**.

Tariffa delle tasse sui motocicli.

Avvertenze.

1. Per l'accertamento della potenza dei motori si applicano le formule prescritte col R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2083.

2. Le tasse di cui alla colonna 4 sono applicabili solo in quanto il servizio pubblico delle motocarrozzette da piazza venga esercitato in base a regolare concessione dell'autorità municipale implicante l'obbligo del continuato stazionamento sulla piazza pubblica a disposizione di chiunque ne voglia profittare, in base a tariffa approvata.

3. Non sono considerate come motocarrozzette da piazza quelle che si danno a nolo nelle rimesse.

4. Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse di che alla colonna 4 della presente tariffa, compete al ricevitore del registro il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse di che a colonna 4 e ritenga invece applicabili quelle prevedute a colonna 3, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.

5. Le tasse di che alle colonne 2, 3 e 4 della presente tariffa sono applicabili in quanto si tratti di motocicli e di motocarrozzette di non più di due posti, oltre quello del conducente; quando la struttura del veicolo consenta l'uso di più di due posti, si applicano le tasse di che alla tariffa allegato *B*.

Potenza in cavalli (HP)	Tasse annuali		
	Motocicli a sè stanti (per uso privato)	Motocarrozzette (per uso privato)	Motocarrozzette adibite in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico di piazza
1	2	3	4
	L.	L.	L.
1	83	125	30
2	90	135	34
3	101	151	38
4	116	174	44
5	135	203	50
6	158	237	57
7	185	278	66
8	216	324	81
9	251	377	94
10	290	435	109
11	333	500	125
12	380	570	142
13	431	647	162
14	486	729	182
15	545	818	205
16	608	912	223
17	675	1013	253
18	746	1119	280
19	841	1232	310
20	900	1350	340

Pei motocicli di potenza superiore a 20 cavalli si applicano le tasse di cui alla tariffa allegato B.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze: FACTA.

Allegato **B**.

Tariffa delle tasse sugli automobili.

Avvertenze.

1. Per l'accertamento della potenza dei motori si applicano le formule prescritte col R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2083.

2. Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse contemplate dalla presente tariffa compete al ricevitore del registro, il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti per la dimostrazione degli usi preveduti alle colonne 3, 4 e 5 della tariffa stessa. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse minori e ritenga invece applicabili quelle prevedute alla colonna 2, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza, che decide inappellabilmente.

3. Le prefetture, nell'inserire nelle licenze di circolazione la dichiarazione che trattasi di automobile adibito a servizio pubblico in linea regolare, devono fare esplicita menzione del decreto di concessione del Ministero dei lavori pubblici.

4. Per le vetture automobili da piazza le prefetture devono, prima di rilasciare le licenze, accertarsi della esclusiva e permanente destinazione delle vetture stesse a tale servizio pubblico in base a concessione dell'autorità municipale implicante l'obbligo del continuato stazionamento nella piazza pubblica a disposizione di chiunque ne voglia profittare in base a tariffa approvata. Non sono considerate come automobili da piazza quelle che si danno a nolo nelle rimesse.

Potenza in cavalli (HP)	Tasse annuali			
	Automobili ad uso privato	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico in linea regolare in base a concessione del Ministero dei lavori pubblici, quando non ricorra la esenzione prevista dall'art. 7 lett. b) della legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico di piazza	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili
1	2	3	4	5
	L.	L.	L.	L.
1	106	77	27	77
2	120	79	30	79
3	14[illegible]	81	36	81
4	172	83	43	83
5	2 0	85	53	85
6	256	87	64	87
7	310	89	78	89
8	372	91	93	91
9	442	93	111	93
10	5 0	110	130	110
11	606	112	152	112
12	700	114	175	1 4
13	802	162	201	162
14	942	166	2[illegible]8	166
15	1030	170	258	170
16	1156	174	289	174
17	1290	193	323	193
18	1432	197	358	197
19	1584	201	396	201
20	17 0	205	435	2 5
21	1906	209	477	209
22	20 0	213	520	213
23	2262	217	566	217
24	24 2	221	613	221
25	2610	275	653	275
26	2[illegible]6	281	7 4	281
27	3 70	287	768	287
28	3292	293	823	293
29	3522	299	881	299
30	3760	305	940	305
31	4006	311		311
32	4260	317		317

Nota (col. 4). Per le potenze superiori ai 30 cavalli gli automobili da piazza sono tassati come automobili ad uso privato (col. 2)

Potenza in cavalli (HP)	Tasse annuali			
	Automobili ad uso privato	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico in linea regolare in base a concessione del Ministero dei lavori pubblici, quando non ricorra la esenzione prevista dall'art. 7 lett. b) della legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico di piazza	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili
1	2	3	4	5
	L.	L.		L.
33	4522	323		323
34	4792	3[illegible]9		329
35	5070	335		335
36	5356	341		341
37	5650	347		347
38	5952	353		353
39	6262	359		359
40	6580	365		365
41	6906	371		371
42	7240	377		377
43	7582	383		383
44	7932	389		389
45	8290	395		3 5
46	8656	401		4 1
47	9030	407		407
48	9412	413		413
49	9802	4 9		419
50	10200	425		425
51		5 3		533
52		541		54
53		549		549
54		557		557
55		565		565
56		573		573
57		581		581
58		589		5 9
59		597		597
60		605		605
61		713		713

Nota (col. 2). Per le potenze superiori a 50 cavalli tassa fissa L. 15.000

Nota (col. 3). Per ogni cavallo in più dei 61 L. 8.

Nota (col. 5). Per ogni cavallo in più dei 61 L. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze:
FACTA.

Allegato C.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

Avvertenza. — Per l'accertamento della potenza dei motori s applicano le formule prescritte col R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2083.

Potenza in cavalli (HP)	Tasse annuali	
	Autoscafi ad uso privato	Autoscafi destinati con l'autorizzazione dell'autorità competente a linee regolari di trasporto di passeggeri, sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali, nonchè quelli destinati in servizio di posteggio e trasporto di merci
1	2	3
	L.	L.
1	110	25
2	120	25
3	130	25
4	140	40
5	150	40
6	160	40
7	170	59
8	180	61
9	190	63
10	250	75
11	260	77
12	270	79
13	455	99
14	470	102
15	485	105
16	500	108
17	645	111
18	716	114
19	791	117
20	870	120
21	953	123
22	1040	126
23	1131	129
24	1226	132
25	1305	135
26	1428	138
27	1535	141
28	1646	144
29	1761	147
30	1880	150
31	2003	153
32	2130	156
33	2261	159
34	2396	162
35	2535	165
36	2678	168
37	2825	171
38	2976	174
39	3131	177
40	3220	180
41	3453	183
42	3620	186
43	3791	189
44	3966	192
45	4145	195
46	4328	198
47	4515	201
48	4706	204
49	4901	207
50	5100	210
51		213
52		216
53		219
54		222
55		225
56		228
57		231
58		234
59		237
60		240

Nota (col. 2). Per le potenze superiori ai 50 cavalli tassa fissa L. 7500.

Nota (col. 3). Per le potenze superiori a 60 cavalli L. 3 in più per ogni cavallo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze:
FACTA.

Il numero 1405 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una Commissione per la determinazione del trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata.

Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi.

Sulle controversie che eventualmente sorgessero dall'applicazione delle norme di trattamento deliberate decide la Commissione.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per i motivi indicati nell'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 2.

La Commissione è nominata per decreto Reale, su proposta de ministro delle poste e dei telegrafi.

Essa è composta delle seguenti persone, che durano in carica cinque anni:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio telefoni);

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

due membri del Consiglio superiore del lavoro designati dal medesimo, uno fra i consiglieri di parte operaia e uno fra quelli di parte industriale.

Quando la Commissione abbia a determinare norme di carattere generale da applicarsi a tutto il personale o a particolari gruppi di esso saranno chiamati ad assistere alla discussione con voto consultivo quattro delegati dei concessionari di pubblici servizi di telefonia e quattro delegati del personale addetto agli indicati pubblici servizi, eletti rispettivamente dagli interessati dell'una e dell'altra parte, con rappresentanza delle minoranze, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Comitato permanente del lavoro.

Art. 3.

La Commissione sente, volta per volta, i rappresentanti delle parti in causa, così quelli dei concessionari di reti telefoniche, come quelli del personale che ne dipende.

Art. 4.

La Commissione esamina, per ciascun caso, se il trattamento sia equo o quali modificazioni occorrono per renderlo tale, in analogia a quello delle aziende telefoniche dello Stato, tenuto però conto delle condizioni economiche locali e di quelle finanziarie della azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale, del servizio che esso deve prestare, e di ogni altra circostanza che possa concorrere come elemento essenziale del giudizio.

Art. 5.

Per l'audizione delle rappresentanze dei concessionari e del personale di cui all'art. 3, la Commissione trasmette l'invito ad intervenire all'adunanza da essa fissata, indicando l'argomento della discussione.

Sulle questioni di indole generale, la Commissione può formulare schemi di norme previa discussione sulle medesime, con l'intervento delle rappresentanze degli interessati.

Art. 6.

Le norme per l'equo trattamento non potranno essere modificate prima di cinque anni dalla decorrenza stabilita per i quadri organici in esse approvati.

Art. 7.

Il personale stabile ed in prova sarà inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sarà del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità.

Tale contributo sarà costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovrà essere, trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennità.

I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.

Art. 8.

Sul predetto contributo saranno prelevati i contributi di cui nell'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, agli effetti del decreto medesimo, e l'eccedenza sarà erogata per integrare le pensioni costituite, secondo il precitato decreto legge, con le norme che saranno approvate con R. decreto promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi, d'accordo col ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione istituita con la presente legge, sentito il Comitato permanente della previdenza.

Art. 9.

È soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 16 del testo unico di leggi sui telefoni approvato con Regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903, e modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302.

Al terzo capoverso dello stesso art. 16 è sostituito il seguente: « Per il pubblico servizio gli uffici governativi hanno diritto alla riduzione della metà della tariffa per gli apparecchi da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo ».

Sono inoltre soppressi gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge Luogotenenziale n. 1658, del 7 ottobre 1917, e all'art. 3 dello stesso decreto-legge Luogotenenziale viene sostituito il seguente:

« Art. 3. — Alla scadenza di ogni concessione telefonica, lo Stato con le norme stabilite dal regolamento entra in possesso degli impianti, corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore dei materiali in opera tenuto conto del loro stato di conservazione e del servizio al quale sono destinati, indipendentemente dal reddito che essi procurano, periziati a norma del precedente articolo senza l'aumento del 15 per cento e depurato, secondo i criteri da stabilirsi col regolamento medesimo, di una quota proporzionale dei concorsi avuti da enti pubblici per l'estensione della rete.

Le scorte ed i materiali di deposito nei magazzini che lo Stato ha facoltà di acquistare sono valutati a prezzo di stima ».

Art. 10.

Ogni qualvolta risulti dal conto del concessionario un utile netto superiore al 7 per cento, il maggiore utile verrà devoluto metà allo Stato, metà al concessionario.

Per quanto riguarda le Società anonime o per azioni, è devoluta allo Stato la metà dell'eccesso del dividendo distribuito agli azionisti in confronto del 7 per cento delle somme effettivamente versate dagli azionisti alle Società per le azioni.

In sede di liquidazione è devoluta allo Stato la metà dell'eccedenza netta spettante agli azionisti in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca della emissione. Tale eccedenza sarà

però depurata delle somme corrispondenti alle eventuali deficienze dei dividendi realmente distribuiti rispetto al 7 per cento.

Art. 11.

Le norme per l'entrata in possesso da parte dello Stato degli impianti allo scadere della concessione sono devolute al regolamento.

Art. 12.

Nel caso di rinnovazione delle concessioni, preveduto dall'articolo 7 del decreto Luogotenenziale n. 1658, del 7 ottobre 1917, i concessionari dovranno pagare allo Stato una somma pari al 10 per cento degli introiti lordi dell'ultimo quinquennio.

Art. 13.

In caso d'inadempienza da parte dei concessionari l'esecuzione dei provvedimenti suddetti può aver luogo anche prelevando le somme all'uopo occorrenti sui prodotti dell'esercizio.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono applicabili ai componenti la Commissione istituita con la presente legge, ai quali sono demandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione nell'esercizio delle reti telefoniche concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale.

Agli effetti dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, si intendono equiparati al personale governativo di ispezione delle reti telefoniche concesse all'industria privata i funzionari del Ministero del tesoro in numero non maggiore di tre, che sovraintendano o siano normalmente adibiti al disimpegno dei servizi attinenti ai rapporti finanziari con le aziende telefoniche suddette, sia in ordine alle concessioni ed ai riscatti, sia in ordine all'accertamento dei prodotti lordi e netti a cui lo Stato ha diritto di partecipare.

Art. 15.

Il fondo necessario per il funzionamento della Commissione istituita con la presente legge è stabilito a decorrere dall'esercizio 1920-921 in annue L. 60.000, e la denominazione del relativo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, sarà la seguente:

« Spesa pel funzionamento della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata ».

Art. 16.

Per niuna ragione lo Stato sarà chiamato a sostenere oneri di carattere finanziario in dipendenza della presente legge, oltre il disposto dell'art. 9 e lo stanziamento previsto dall'art. 15.

Art. 17.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento approvato con R. decreto n. 253, del 21 maggio 1903, le necessarie modificazioni per coordinarne le disposizioni con le norme contenute nella presente legge.

Art. 18.

Eccezione fatta per quanto si riferisce al primo capoverso dell'art. 9, le disposizioni della presente legge avranno effetto dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — MEDA — LABRIOLA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 21 novembre 1918, n. 1793, col quale si istituiva un Collegio per l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento delle merci che furono requisite o precettate nei Comuni già invasi;

Veduto il Nostro decreto 1° febbraio 1920, n. 114, che assegna alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra le funzioni già demandate al Collegio come sopra istituito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi istituito presso il Ministero del tesoro, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto dispone l'art. 2 del decreto 1° febbraio 1920, n. 114, il termine del 31 luglio 1920, fissato per il disbrigo degli affari pendenti presso il Collegio per l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti le merci requisite o precettate nei Comuni già invasi, è prorogato di tre mesi, e cioè fino al 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi è autorizzato a nominare cinque membri supplenti per sostituire nelle eventuali assenze i membri già nominati a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — RAINERI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, col quale fu istituita, presso il Ministero dei

lavori pubblici, una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra nell'esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero stesso, e per l'esame di analoghe questioni riguardanti opere pubbliche di competenza di altri Ministeri quando questi ultimi credessero di sottoporle all'esame di detta Commissione;

Ritenuto che sono cessate le cause per le quali sorse la predetta Commissione di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916 n. 1391, cessano di aver vigore, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

La Commissione, istituita col decreto Luogotenenziale di cui all'articolo 1°, continuerà a funzionare fino al 31 dicembre 1920 per il solo esame degli affari su cui sia stata già interpellata dall'Amministrazione alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, la Commissione non abbia ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Art. 3.

Le modificazioni dei prezzi ai contratti di appalto che si rendessero necessarie in sede di revisione saranno decise, sentiti i prescritti pareri, dai ministri competenti, rimanendo ferme per i contratti stipulati posteriormente alla pubblicazione del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, le limitazioni e le condizioni prescritte dal decreto-legge 15 luglio 1920, n. 1059.

Art. 4

Nulla è innovato alla legge 5 marzo 1907, n. 257, che istituì il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1416 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della giustizia e affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per qualsiasi reato di competenza delle autorità giudiziarie, ordinarie o militari, dei territori compresi nella legge di annessione 26 settembre 1920, n. 1322, commesso da chiunque, essendo suddito della cessata Monarchia austro-ungarica o di altro Stato in guerra con l'Italia, abbia successivamente prestato servizio militare volontario nell'esercito o nell'armata italiana, e conseguito una medaglia al valore o una promozione per merito di guerra o riportato una lesione che dia diritto a fregiarsi del distintivo di mutilato o di ferito in combattimento o contratto un'infermità per la quale sia stato dichiarato invalido di guerra.

Art. 2.

È concessa amnistia per i reati che importino pene restrittive della libertà personale non superiore a dieci anni o pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, di competenza delle autorità giudiziarie, ordinarie o militari, dei territori compresi nella legge di annessione e imputati a coloro di cui il discendente, l'ascendente, il fratello o il coniuge, essendo suddito della cessata Monarchia austro-ungarica o di altro Stato in guerra con l'Italia, abbia prestato servizio militare volontario nell'esercito o nell'armata italiana in tempo successivo al reato e sia morto in guerra o si trovi nelle condizioni menzionate nell'articolo precedente.

Art. 3

È concessa amnistia per i reati che importino pena non superiore a dieci anni o pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, di competenza delle autorità giudiziarie, ordinarie o militari, dei territori compresi nella legge di annessione e imputati a chiunque, essendo suddito della cessata Monarchia austro-ungarica o di altro Stato in guerra con l'Italia, abbia prestato servizio militare volontario con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana in tempo successivo al reato e prima dell'armistizio 3 novembre 1918.

Art. 4.

Sono condonate le pene temporanee restrittive della libertà personale non superiori a cinque anni e le pene pecuniarie, sole o a quelle congiunte, inflitte o da in-

figgersi, per reati non contemplati nei precedenti articoli 2 e 3, di competenza delle autorità giudiziarie, ordinarie o militari, dei territori annessi al Regno, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni prevedute in detti articoli.

Le pene restrittive superiori sono ridotte di cinque anni.

Art. 5.

Cessano tutti gli effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalle autorità giudiziarie della cessata monarchia austro-ungarica per i reati preveduti nei seguenti paragrafi del codice penale austriaco e nelle seguenti leggi e ordinanze e per quelli corrispondenti preveduti nei codici militari o in altre leggi od ordinanze vigenti nella medesima monarchia.

Paragrafi 58 a 62, 63, 64, 65, 67, 68 a 72, 73 a 75, 76 a 82, 92, 220, 222, 279, 285 a 299, 300, 302, 303, 304, 305, 312, 314, nonchè par. 212, 214, 217, 307 in relazione ai paragrafi suindicati, Legge 17 dicembre 1862 B. L. I. n. 8 ex 1863, Legge 5 luglio 1912 B. L. I. n. 128 (par. 66 a 69), Leggi 5 luglio 1912 B. L. I. n. 130 e 131 (par. 263 e 264), Ordinanza 25 luglio 1914 B. L. I. n. 155 (par. 2-3-4), Ordinanza 16 ottobre 1914 B. L. I n. 291 (par. 7), Ordinanza 9 ottobre 1916 B. L I. n. 347, Legge 26 gennaio 1907 B. L. I n. 16, Ordinanza 26 maggio 1917 B. L. I. n. 235, Legge 17 dicembre 1862 B. L. I. n. 6 ex 1863, Legge 15 novembre 1867 B. L. I. n. 134, Legge 15 novembre 1867 B. L. I. n. 135, Legge 7 agosto 1870 B. L. I. n. 43.

Per i detti reati, quando trovino tuttora applicazione le leggi sopra menzionate, l'azione penale è estinta.

Art 6.

È concessa amnistia per i reati colposi di competenza di qualsiasi autorità giudiziaria dei territori annessi al Regno e preveduti nel Codice penale austriaco, tranne il paragrafo 337, e nelle altre leggi ivi in vigore.

Art. 7.

È concessa amnistia per i reati che importino pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a trenta mesi o pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie dei territori annessi.

Art. 8.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie non superiori a lire duemila o a corone duemila della cessata monarchia austro-ungarica, inflitte o da infliggersi per qualsiasi reato di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie dei territori annessi.

Le pene superiori sono ridotte rispettivamente di un anno o di lire o di corone duemila.

Art. 9

È concessa amnistia per i reati che importino pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a cinque anni o pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, imputati a persone estranee alla milizia e demandati alla competenza dei tribunali militari dei territori annessi, in forza delle disposizioni in vigore nel tempo in cui i reati stessi furono compiuti.

Sono poi condonate le pene temporanee restrittive della libertà personale non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, sole o congiunte a dette pene.

Le pene superiori sono ridotte rispettivamente di tre anni o di lire tremila.

Art. 10.

I beneficî concessi con gli articoli 4, 8 e 9, capoversi 1° e 2°, non sono applicabili a favore di coloro che al tempo del commesso reato avevano riportato più di una condanna per reato contro le persone o la proprietà a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, ovvero si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Nei casi di concorso di reati e di pene quando siano applicate o applicabili le leggi vigenti nella cessata Monarchia austro-ungarica, l'amnistia ha efficacia per ciascun reato e l'indulto si applica una sola volta sulla somma delle pene.

In ogni altra ipotesi e per quanto concerne gli effetti dell'amnistia e dell'indulto, si osservano le disposizioni delle leggi italiane.

Art. 12.

L'amnistia concessa col presente decreto si estende anche ai reati per i quali insieme con la pena restrittiva della libertà personale e con quella pecuniaria, sola o congiunta, siano comminate le pene dell'interdizione dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della professione o di un'arte.

Art. 13.

Nel caso che a favore di una stessa persona e per uno stesso reato concorrano più beneficî concessi col presente decreto, si applica il beneficio più favorevole.

La stessa norma si osserva nel caso che a favore di una stessa persona e per uno stesso reato, concorrano beneficî concessi col presente e con altri decreti di amnistia e condono applicabili nei territori annessi.

Nei procedimenti i quali, già sottoposti alla giurisdizione militare in forza delle disposizioni in vigore nel tempo del commesso reato, siano stati successivamente devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, si avrà riguardo per l'applicazione dei beneficî di amnistia e indulto alle pene comminate dalle leggi militari.

Art. 14.

Per i reati definiti con sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie militari della cessata monarchia austro-ungarica all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto concessi con gli articoli precedenti provvederanno i tribunali e i giudizi ordinari aventi attualmente giurisdizione nei territori annessi.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai reati demandati alla competenza dei tribunali militari dei territori non compresi nella legge di annessione e occupati in virtù dell'armistizio del 3 novembre 1918

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Esso non pregiudica le azioni civili nascenti da reato nè i diritti dei terzi. Non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai disertori indicati nell'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, num. 1502, sono applicabili i beneficî concessi da detto articolo anche se siano stati arrestati o si siano costituiti posteriormente al termine prescritto.

A quelli che non si siano ancora costituiti, è concesso dalla data della pubblicazione del presente decreto un nuovo termine di un mese se residenti in Italia, di due mesi se residenti negli Stati limitrofi o nei dominî o protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco; di quattro mesi se residenti in altri Stati.

La reclusione inflitta o da infliggersi in sostituzione dell'ergastolo a termini dello stesso art. 4 del decreto sopra indicato, è ridotta a dieci anni ed è anche essa convertita in condanna condizionale.

Art. 2.

I beneficî concessi con l'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502 sono applicabili ai militari per le pene inflitte o da infliggersi dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare anche per i reati preveduti dal Codice penale comune commessi non oltre il 1° settembre 1919. Si applicano inoltre agli estranei alla milizia che siano concorsi nel reato.

Gli stessi beneficî sono parimenti applicabili agli estranei alla milizia per le pene inflitte o da infliggersi dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare per reati commessi non oltre il 1° settembre 1919 e preveduti nei Codici penali militari, nelle altre leggi militari e nei bandi emanati dalle autorità militari.

Resta ferma la disposizione del 2° capoverso del suindicato art. 5.

Art. 3.

Il beneficio dell'amnistia, concesso con l'art. 5 del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 157, è applicabile ai reati commessi non oltre il 1° settembre 1919 per negligenza o imperizia, o per ogni altro motivo a questo equiparato dalla legge penale, ferme restando le eccezioni stabilite nell'articolo stesso limitatamente ai reati in servizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli* FERA.

Il numero 1414 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia concessa coll'art. 1, n. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501 si applica anche quando, sussistendo le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, l'azione pe-

nale sia rimasta di fatto sospesa senza che il giudice abbia emesso l'ordinanza di sospensione o la sospensione dell'azione penale sia stata revocata o sia intervenuta sentenza di condanna.

La stessa amnistia si applica alle persone estranee alla milizia che siano concorse nel reato.

Art. 2.

Cessano per amnistia tutti gli effetti penali delle condanne delle quali fu sospesa la esecuzione a norma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811 o dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1782.

Art. 3

L'amnistia concessa con l'art. 1, n. 2, R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, e col R. decreto 11 settembre 1919, n. 1638, è estesa ai reati colposi preveduti nell'art. 311 Codice penale, commessi non oltre il 1° settembre 1919.

Art. 4

Sono condonate le pene inflitte o da infliggersi a coloro che si resero renitenti di leva anteriormente al 2 settembre 1919 qualora siano stati arrestati o si siano presentati alle autorità militari del Regno o diplomatiche o consolari all'estero, o si presentino nel termine di un mese, dalla data della pubblicazione del presente decreto, se residenti in Italia, di due mesi se residenti negli Stati limitrofi o nei dominî e protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco; di quattro mesi se residenti in altri Stati.

Art. 5

L'amnistia concessa con l'art. 1, numeri 8°, 9° e 10°, del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, è estesa ai reati in detti numeri preveduti commessi sino al 29 febbraio 1920.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare e per i quali in applicazione di un provvedimento generale d'indulto sia da infliggersi una condanna commutabile di diritto in condizionale, il presidente del tribunale militare o un giudice relatore da lui delegato, su richiesta dell'avvocato militare, provvede mediante decreto secondo le norme stabilite nel titolo V, libro II del Codice di procedura penale comune, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La domanda per il dibattimento è fatta dall'interessato anche per mezzo di un procuratore, presso la segreteria del tribunale militare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto penale.

Ordinato il dibattimento, se l'imputato si presenta all'udienza, il decreto si ha come non pronunciato e il giudizio si svolge nelle forme ordinarie con le regole del contraddittorio.

Se l'imputato che ha impugnato il decreto, non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il presidente ordina la esecuzione del decreto nel modo stabilito per la esecuzione delle condanne e pone a carico del condannato le spese ulteriori.

Art. 3.

Contro il decreto divenuto esecutivo o contro l'ordinanza di esecuzione contemplata nel 2° capoverso dell'articolo precedente non è dato alcun mezzo di impugnazione.

Nondimeno se l'avvocato generale militare abbia notizia che sia stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può in ogni tempo, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo. Questo provvede in Camera di Consiglio e, nel caso che revochi il decreto, ordina che gli atti siano trasmessi all'avvocato militare competente per il procedimento ordinario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SACHI.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1413 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e 1 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e dei ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 101 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con l'art. 24 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, nonchè agli articoli 179-180 del citato testo unico e al successivo articolo 181, modificato dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, ed infine agli articoli 267, 286 e 377, terzo comma, del ripetuto testo unico, sono sostituiti i seguenti:

Art 104. — I Comuni indicati nella tabella di cui all'articolo precedente hanno facoltà di inscrivere nei propri bilanci parte della spesa o corrente per la ricostruzione o riparazione delle chiese parrocchiali distrutte o danneggiate dal terremoto in numero non superiore a quelle preesistenti al 28 dicembre 1908, sempre che siano riconosciute indispensabili ai bisogni del culto e che sia stato concesso dal Ministero dei lavori pubblici il sussidio di cui all'articolo 101.

Lo stanziamento sarà contenuto nei limiti dello stretto necessario, escluse le opere di decorazione o di abbellimento alle quali potranno solo essere destinate le oblazioni dei privati o delle autorità ecclesiastiche e non potrà superare l'ammontare dei due terzi della spesa residua, detratto il sussidio di cui sopra, ed in ogni caso la somma di L. 100,000.

I relativi progetti possono essere compilati dai Comuni interessati, o direttamente, o a mezzo dell'Unione edilizia nazionale.

In caso di mancanza di risorse proprie dei Comuni, si provvederà in tutto o in parte con assegnazione sui proventi menzionati nell'art. 10, sentita la Commissione di cui all'art. 20.

Art. 179. — Un estratto dei decreti contemplati nell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunzi legali della Provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sulla indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione e nei modi indicati dall'art. 51 della citata legge. L'impugnativa è fatta avanti il Collegio arbitrale, di cui all'art. 161. Esso, delibato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunziarsi, in sede di opposizione al pagamento, sulla sussistenza del diritto asserito.

Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, la indennità si ha, rispetto a tutti, come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Su domanda dell'intestatario della polizza, il prefetto, riservando ogni provvedimento sull'indennità, autorizza il pagamento degli interessi sino a tutto il trentesimo giorno dalla data dell'effettivo versamento nella Cassa depositi e prestiti, dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, qualora l'occupazione effettiva abbia preceduto il versamento dell'indennità.

La ripetizione degli interessi indebitamente pagati è fatta con i privilegi fiscali.

Art. 180. — Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, nè siano notificate opposizioni al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve provvedersi, a cura dell'espropriato, ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, a norma degli articoli 39, 41 e 42 del Codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione i titolari di diritti reali possono fare opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria, da notificarsi anche al prefetto.

Ove nel termine e per gli effetti di cui al precedente comma, i titolari di diritti reali non abbiano notificata alcuna opposizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, previa presentazione dei titoli necessari.

Art. 181. — Quando siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione e non sia stata notificata opposizione al pagamento, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, dispone lo svincolo della polizza a favore dell'intestatario, senza che questi sia tenuto a produrre i titoli comprovanti la proprietà dei fondi e neanche quelli comprovanti la libertà, purchè dimostri di avere eseguite le notificazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente

Nel caso in cui esistano diritti reali e anche quando non siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione, l'intestatario, che fornisca idonea malleveria, può ottenere dal prefetto, su parere del Consiglio di prefettura, lo svincolo della polizza, il cui ammontare non superi le lire 2500.

Art. 267. — I mutui di favore sono concessi a privati, alle Società commerciali ed industriali, ai Comuni, alle Provincie, agli Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione ed alle Camere di commercio, che erano al 28 dicembre 1908 proprietari degli edifici danneggiati o distrutti.

Art. 286. — I privati, le Società industriali e commerciali, i Comuni, le Provincie, gli Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione e le Camere di commercio, che intendano usufruire della concessione dei mutui di favore, devono presentare le domande, corredate dai documenti giustificativi, non oltre un anno dalla conclusione della pace alle Direzioni o alle agenzie del Consorzio o degli altri Istituti autorizzati a fare detti mutui.

Il Consorzio e gli Istituti forniscono gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esaminano la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Art. 377, 3° comma. — Il direttore generale è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti gli altri ministri interessati, ed è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, qualora provenga dai funzionari della categoria amministrativa dell'Amministrazione suddetta.

Art. 2.

Sono condonate le ammende di cui all'art. 253 del testo unico

19 agosto 1917, n. 1399, per le opere eseguite in contravvenzione alle norme costruttive, contenute nel titolo II, capo III, sezione III del citato testo unico, dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1919, e per le quali non sia stato provveduto alla riscossione.

Art. 3

Il contravventore, però, è tenuto ad uniformarsi all'obbligo a lui imposto dai decreti e dalle sentenze di cui agli articoli 247 e seguenti del citato testo unico, entro un nuovo termine da stabilirsi dal prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1921.

Art. 4.

Decorso infruttuosamente il nuovo termine assegnato dal prefetto, ai sensi dell'articolo precedente, il contravventore è tenuto al pagamento della penalità nei modi e termini stabiliti dall'articolo 253 del citato testo unico.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1411. Regio decreto 26 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri gli assegni da corrispondersi agli ufficiali diplomatici in servizio presso la R. ambasciata in Madrid sono stabiliti nella misura seguente a decorrere dal 1° luglio 1920: al R. ambasciatore, lire annue 180.000; al consigliere, lire annue 25.000; al primo segretario, lire annue 15.000.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

IL PRESIDENTE

della Commissione per i danni marittimi di guerra

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza 4 corr., mese ha chiesto che la Commissione per i danni marittimi di guerra voglia procedere al giudizio per i provvedimenti di giustizia in merito alla cattura del motoscafo germanico *Pussel* avvenuta nelle acque di Pola il giorno 8 novembre 1918:

Ritenuto che lo stesso commissario del Governo ha eseguito il deposito dell'istanza nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio detto anno;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione per i danni marittimi di guerra dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per il giudizio sulla cattura del motoscafo germanico *Pussel* avvenuta nelle acque di Pola il giorno 8 novembre 1918.

Roma, 6 ottobre 1920.

Il presidente: BISCARO.

Il segretario: LAMBUSIER.

Dal « Regolamento interno della Commissione delle prede ».

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttorî.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttorî con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Perosa Argentina, Pinasca e Villar Perosa, in provincia di Torino, è stato, con decreto del 9 corr. esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 39 dal 20 al 26 settembre 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Brescia	—	6	—	8
»	Chiari	—	2	—	2
»	Verolanuova	—	1	—	2
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	1	—	1	—
Genova	Chiavari	—	1	—	1
Milano	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Sassari	Sassari	1	—	1	—
		8	11	9	14

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli A. (a)	Cittaducale	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	2	1	9	5
Modena	Modenna	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
		3	6	10	10

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	—	2	—	2
»	Asti	—	5	—	9
»	Casale Monferrato	—	2	—	2
»	Tortona	—	3	—	3
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Ascoli Piceno (a)	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	—	2	—	5
Bergamo (a)	Bergamo	6	1	9	1
»	Treviglio	3	1	4	1
Bologna	Bologna	9	1	11	2
»	Imola	3	—	5	4
Brescia	Breno	3	—	5	—
»	Brescia	10	1	23	2
»	Chiari	2	—	5	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Salò	3	1	4	1
»	Verolanuova	3	2	6	2
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Caserta	Caserta	1	—	1	—
»	Piedimonte d'Alife	—	2	—	2
Como	Como	1	—	1	—
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	1	—	2	—
»	Cuneo	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	1	3	3
Ferrara	Cento	1	—	2	2
»	Comacchio	—	1	—	1
»	Ferrara	3	—	4	2
Firenze (a)	Firenze	2	1	16	1
»	Pistoia	2	—	5	—
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Forlì	—	1	—	1
Genova	Genova	5	1	17	1
Macerata	Macerata	1	—	2	6
Mantova	Mantova	7	4	8	5
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
»	Gallarate	2	—	2	—
»	Lodi	1	1	1	1
»	Milano	—	1	—	1
Modena	Mirandola	2	1	2	1
»	Modena	2	1	2	1
»	Pavullo nel Frignano	2	—	5	5
Novara	Biella	3	3	4	6
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	1	1	1	1
»	Vercelli	1	6	1	7
Padova	Padova	5	1	7	2
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
»	Parma	1	1	2	2
Pavia	Mortara	3	—	3	1
»	Pavia	3	—	3	—
»	Voghera	1	1	1	2
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	1	21	1
»	Piacenza	6	3	19	6
Pisa	Pisa	1	—	1	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Pisa	Volterra	1	2	5	4
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	—
Potenza	Potenza	2	—	6	—
Ravenna	Faenza	2	—	3	2
»	Lugo	2	1	6	3
»	Ravenna	3	—	13	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	2	—	2
»	Reggio Emilia	3	2	6	3
Rovigo	Rovigo	2	2	2	2
Salerno (*a*)	Campagna	2	—	7	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Teramo	Penne	1	—	4	—
Torino	Ivrea	—	1	—	2
»	Pinerolo	2	2	4	3
»	Susa	1	—	1	—
»	Torino	5	—	13	—
Treviso (*a*)	Treviso	—	2	—	2
Udine (*a*)	Udine	5	—	7	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Verona	Verona	5	3	5	5
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		147	84	297	142

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e porcili infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e porcili infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	2	—	8	—
Arezzo (*a*)	Arezzo	5	1	9	5
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	1	—	4	—
»	Fermo	4	2	18	14
Benevento	Benevento	1	—	2	—
»	Cerreto Sannita	1	—	2	—
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	5	2
Bergamo (*a*)	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	—	10	4
»	Imola	1	1	1	2
Brescia	Salò	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Larino	2	—	5	—
Chieti	Chieti	1	—	2	6
Como	Como	1	1	1	1
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Ferrara	Cento	2	—	7	—
»	Ferrara	3	—	11	2
Firenze (*a*)	Firenze	3	—	5	—
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	4	—	4	—
Grosseto	Grosseto	2	—	6	—
Livorno	Livorno	1	—	8	—
Lucca	Lucca	2	1	2	3
Macerata	Macerata	6	—	80	20
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Modena	Modena	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Orvieto	—	1	—	4
»	Perugia	2	—	2	—
»	Rieti		1	—	
Pisa	Pisa	1	—	4	
»	Volterra	2	—	7	
Potenza	Melfi	1	—	1	
»	Potenza	1	—	1	
Ravenna	Lugo	1	—	1	
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	
Rovigo	Rovigo	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	2	—	3	—
»	Siena	2	1	4	3
Teramo	Teramo	4	2	6	18
Treviso (*a*)	Treviso	—	1	—	1
Udine (*a*)	Udine	—	2	—	4
Venezia	Chioggia	2	—	2	—
»	Venezia	5	—	9	—
Verona	Verona	—	1	1	1
		77	23	258	103

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o porcili infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o porcili infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Napoli (*a*) (*b*)	Napoli	1	—	1	—
		2	1	2	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o porcili infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o porcili infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	3	2
Ferrara	Ferrara	1	1	3	2
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	6	—
Forlì	Forlì	—	1	—	5
Mantova	Mantova	—	3	—	4
Perugia	Perugia	1	—	8	2
Pisa	Pisa	1	1	1	1
Rovigo	Rovigo	1	1	3	1
Teramo	Teramo	1	2	3	12
		9	9	28	29

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Napoli (*a*)	Casoria	—	1	—	1
»	Napoli	1	—	1	—
Padova	Padova	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	2	1
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	2
		8	2	9	4

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Avellino (*b*)	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Bari	—	2	—	2
»	Barletta	1	1	3	3
Firenze (*a*)	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	2
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
Venezia (*a*)	Venezia	1	—	2	—
		3	10	6	13

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	3	—	15	—
»	Avezzano	1	—	4	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—		—
»	Foggia	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1		3	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
		11	—	28	—

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	1	—	5	—
		[illegible]	—	8	—

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Siena	Siena	—	1	—	1

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
Perugia	Rieti	1	—	1	—
		3	—	3	—

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero dei comuni infetti: nuovi denunciati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunciati
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	9	—	22	—
Bologna	Bologna	1	—	3	—
Milano	Lodi	3	—	3	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		19	1	34	1

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	7	19	23
Carbonchio sintomatico	6	9	20
Afta epizootica	43	231	430
Malattie infettive dei suini	33	100	361
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	8	10	13
Rabbia	10	13	19
Rogna	5	11	28
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	3
Vaiuolo ovino	1	4	8
Morbo coitale maligno	7	20	35
Tubercolosi bovina	1	1	1
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei polli	10	18	57

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dal 6 al 12 settembre 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia (a)	Bencovaz	2	—	3	—
Venezia Giulia	Gradisca	—	2	—	2
»	Monfalcone	1	—	1	—
Venezia Trident.	Ampezzo	3	—	4	—
»	Bolzano	2	1	2	1
»	Borgo	—	1	—	1
»	Brunico	1	—	1	—
»	Cavalese	2	—	2	—
»	Cles	4	-	28	
»	Mezzolombardo	1	—	2	—
»	Primiero	3	—	15	—
»	Riva	—	1	—	1
»	Rovereto	1	—	18	—
»	Slandro	3	—	5	—
»	Tione	15	—	51	3
»	Trento	2	1	2	1
		40	6	134	9
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia (a)	Knin	1	—	3	—
»	Zara	2	—	7	—
Venezia Giulia	Parenzo	2		8	2
»	Pola	2	—	9	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	—
»	Borgo	3	—	4	—
»	Cles	—	1	—	4
»	Merano	7	1	16	1
»	Rovereto	2	1	2	1
»	Slandro	1	—	2	—
»	Tione	2	—	3	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		24	4	120	8
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	19	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Sebenico	2	—	120	—
»	Zara	4	—	83	—
		10	—	225	—
Farcino criptococcico.					
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento		1	—	1
		1	1	1	1
Rogna.					
Dalmazia (a)	Bencovaz	1	—	3	—
»	Knin	2	—	8	—
»	Zara	4	—	115	—
Venezia Giulia	Monfalcone	4	—	4	—
»	Postumia	2	—	3	1
»	Tarvisio	1	—	4	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	17	—	71	—
»	Bressanone	1	—	4	—
»	Cles	1	—	5	—
»	Merano	3	—	3	—
»	Slandro	2	—	10	—
»	Tione	15	—	38	—
		54	—	269	1
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	4	2
»	Zara	4	—	4	—
Venezia Giulia	Pola	1	—	1	1
		6	—	9	3
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trident.	Ampezzo	—	1	—	1
»	Brunico	—	1	—	1
»	Rovereto	1		2	—
		1	2	2	2
Rabbia.					
Venezia Trident.	Tione	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Gradisca	—	1	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Afta epizootica	16	43	143
Rogna	13	54	270
Malattie infettive dei suini	12	28	128
Vaiuolo ovino	4	10	225
Rabbia	1	1	1
Carbonchio ematico	3	6	12
Carbonchio sintomatico	3	3	4
Farcino criptococcico	2	2	2
Colera dei polli	1	1	2

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di maggio 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18190	72493	Orsini Giovanni	« La vergine dei Cenci ». Dramma in tre atti da musicare. — Libretto	Orsini Giovanni	Inedita. — Mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Filme)		
18171	72473	Bertini Film, in Roma - Salvini Sandro e Bianchi Vittorio	« La Serpe ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1600. Presentati, pel visto, 608 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Sandro Salvini e Vittorio Bianchi	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore Giuseppe Barattolo)	Inedita — Mai proiettata
18172	72474	Caesar Film, in Roma - Bianchi Vittorio	« La colpa vendica la colpa ». Op. ut supra m. 1500. Presentati, pel visto, 214 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Vittorio Bianchi (dal dramma di Paolo Giacometti)	La stessa	Id. — Id.
18173	72475	La stessa - Lo stesso	« Il più gran sacrificio ». Op. ut supra m. 1200. Presentati, pel visto, 170 fotogrammi, col sunto inedito di Vittorio Bianchi	La stessa	Id. — Id.
18174	72476	La stessa - Lo stesso	« Il mulino ». Op. ut supra m. 1500. Presentati, pel visto, 688 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18175	72477	La stessa - Berti Gino	« Il viaggio dei Berluron ». Op. ut supra metri 1400. Presentati, pel visto, 316 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione di Gino Berti (dal francese)	La stessa	Id. — Id.
18176	72478	La stessa - Ferraro Luigi	« Il cuore di Roma ». Op. ut supra m. 1400. Presentati, pel visto, 576 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Luigi Ferraro (dall'inglese di M. Crawford)	La stessa	Id. — Id.
18177	72479	La stessa - Lo stesso	« L'onore della famiglia ». Op. ut supra metri m. 1600. Presentati, pel visto, 474 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Luigi Ferraro (dal francese di 1500)	La stessa	Id. — Id.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18178	72480	Celio Film, in Roma	« Il più forte amore ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 814 Presentati, pel visto, 290 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore, Giuseppe Barattolo)	Inedita - Mai proiettata
18179	72481	La stessa	« La principessa Zoe ». Op. ut supra m. 1100 Presentati, pel visto, 388 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18180	72482	La stessa - Lega Antonio	« Mentre il pubblico ride ». Op. ut supra m. 1000 Presentati, pel visto, 701 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Antonio Lega	La stessa	Id. — Id.
10181	72483	Cines Film, in Roma - Ravel G.	« L'ergastolo ». Op. ut supra m. 1500 Presentati, pel visto, 506 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di G. Ravel	La stessa	Id. — Id.
18182	72484	D'Ambra Film, in Roma	« La valse bleu ». Op. ut supra m. 1500 Presentati, pel visto, 762 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	La stessa	Id. — Id.
18183	72485	La stessa	« Amleto e il suo clown ». Op. ut supra metri 1800 Presentati pel visto, 562 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18184	72486	Electa Film, in Torino	« L'altro io ». Op. ut supra m. 1200 Presentati, pel visto, 634 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18185	72487	Gloria Film, in Torino	« Emotion » (Una notte infernale). Op. ut supra m. 1222 Presentati, pel visto, 778 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18186	72488	La stessa	« Estranea ». Op. ut supra m. 980 Presentati, pel visto, 572 ut supra	La stessa	Id. — Id.
18187	72489	Itala-Film, in Torino - Lacroix Georges	« Appassionatamente ». Op. ut supra m. 1900 Presentati, pel visto, 1002 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Georges Lacroix	La stessa	Id. — Id.
18188	72490	Polidor Film, in Roma - Guillaume F.	« Justitia ». Op. ut supra m. 1719 Presentati, pel visto, 1270 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di F. Guillaume	La stessa	Id. — Id.
18189	72491	Rinascimento Film, in Roma - Palermi Vittorio	« La storia d'una donna ». Op. ut supra metri 1742 Presentati, pel visto, 1330 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Vittorio Palermi	La stessa	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 12 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	166 06	New York	25 335
Londra	88 57	Berlino	31 21
Svizzera	400 825	Vienna	9 35
Spagna	368 00	Praga	33 00
Oro	251 17		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza
3.50 % netto (1906)	67 75	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	69 54	

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1810 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1918 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Direz Gen. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tazzini Luigi fu Torello (posizione n. 618205) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare del capitale L. 10.000 — Prestito nazionale 4,50 0[0.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1698 — Data della ricevuta: 23 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Lorico Matteo fu Giovanni, domiciliato a Palermo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 3.000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 settembre 1920.

Il direttore generale
Garbazzi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11) 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	130520	1160 —	Moscariello *Giovambattista* fu Giovambattista, dom. in Lioni (Avellino)	Moscariello *Giovanni* fu Giovambattista, domiciliato come contro
»	23054	1185 —	D'Auria Anna fu Alfonso, *nubile*, dom. in Napoli	D'Auria Anna fu Alfonso, *vedova* di Michele Vitale, dom. in Napoli
P. N. 5%	8610	40 —	Barnaba *Rosaria* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Brunetti Rosa fu Angelo, ved. di Barnaba Leonardo, dom. a Conversano (Bari)	Barnaba *Gesumina Rosaria* fu Leonardo, minore, ecc. come contro
3,50 %	642907	1494 50	Stallo *Gian Francesco* fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Marsengo Onorina di Francesco, ved. di Stallo Silvio, dom. a Torino	Stallo *Gian Battista* fu Silvio, minore, ecc. come contro
3,50 % (1902)	022654	385 —	Stallo *Giovanni Francesco* fu Silvio, minore, sotto la patria potestà della madre Marsengo Onorina, dom. in Torino	Stallo *Giovanni Battista* fu Silvio, minore, ecc. come contro
Cons. 5 %	145408	1000 —	Abate di *Lugarini* Antonino fu Mariano, dom. a Palermo	Abate di *Lungarini* Antonino fu Mariano, dom. a Palermo

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 settembre 1920.

Il direttore generale GARBAZZI.

(Elenco n. 12). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	149463	2500 —	*Gazzalo* Rosaria di Angelo, nubile, dom. in Genova	*Gazzolo* Rosaria di Angelo, nubile, dom. in Genova
»	149464	2500 —	*Gazzalo* Marianna di Angelo, dom. in Genova	*Gazzolo* Marianna, ecc., come contro
»	71284	265 —	*Gravero* Michele fu Giuseppe, dom. in New York	*Cravero* Michele, ecc., come contro
»	332498	20 —	Bordogna Teresa moglie di Tribbia Abramo, Giuseppe Antonio e *Luigi Agostino* fu Lorenzo, eredi indivisi di fu Bordogna Amadio fu Luigi, dom. in Trescore Balneario (Bergamo)	Bordogna Teresa moglie di Tribbia Abramo, Giuseppe Antonio e *Agostino* fu Lorenzo, ecc., come contro
»	571372	130 —	Bordogna *Luigi Agostino*, Maria Carolina, Pietro Giosuè, Marco Luigi e Abramo di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Trescore Balneario (Bergamo)	Bordogna *Agostino*, Maria Carolina, Pietro Giosuè, Marco Luigi e Abramo di Lorenzo, minori ecc., come contro
P. N. 5 0/0	023252	100 —	*Gay* Cornelia di Antonio, *nubile*, dom. a New York	*Paschetto* Cornelia *Lea* fu Antonio, *moglie di Gay Umberto*, dom. a New York
3,50 0/0	637156	63 —	Chiappa *Carolina* di Giacinto, nubile, dom. a Milano. Vincolata d'inalienabilità sino a che la titolare non abbia raggiunto 30 anni di età	Chiappa *Giuseppina Maria*, nubile, di Giacinto, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 settembre 1920

Il direttore generale: CAPUTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Corpo d'amministrazione.

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani, con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1920:

Attolini de Paola Alessandro — Ansaldi Francesco — Anguillara Mario.

Chiarotti Ettore, tenente amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Dellavalle Carlo, capitano veterinario, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio di sei mesi dal 27 maggio 1920, concessagli col R. decreto 20 giugno 1920, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Neabioni Andrea tenente veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 aprile 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Mattiello Giovanni, applicato, collocato a riposo per età e per anzianità di servizio, a decorrere dal 28 febbraio 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Sanna cav. Attilio, tenente colonnello medico in posizione ausiliaria speciale, deve considerarsi richiamato dall'aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio dal 23 giugno 1920.

Ronga cav. Vincenzo, tenente colonnello medico in posizione ausiliaria speciale. L'aspettativa statagli concessa con decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dovrà invece considerarsi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 25 novembre 1919:

Zinnato cav. Ernesto, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 25 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.